

Sentenza di patteggiamento e sopravvenuta remissione di querela – rilevabilità in Cassazione e pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.

Cassazione Penale, sez. VI, 6 aprile 2022 n. 19853, Pres. Di Stefano, rel. Ricciarelli

La Cassazione annulla senza rinvio una sentenza di patteggiamento impugnata con un ricorso volto unicamente a far valere la sopravvenuta remissione della querela.

La Suprema corte si discosta dal suo precedente orientamento, che individuava nella scelta del rito negoziato un ostacolo alla declaratoria della causa estintiva.

In particolare Cass. Pen. n. 11251/2018 aveva affermato che nel caso di patteggiamento, alla luce della formulazione dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, il ricorso volto a far valere la remissione di querela dovrebbe reputarsi inammissibile, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale.

La sentenza della Corte, richiamata la nota sentenza Chiasserini delle Sezioni Unite (n. 24246/2004: "*la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto*") afferma che la peculiare disciplina sostanziale di tale causa di estinzione del reato implica che essa possa intervenire prima della condanna, intesa quale condanna irrevocabile, con tratti che, attesa la necessità della non riconsuetudine da parte del soggetto interessato, l'avvicinano all'amnistia e la differenziano da tutte le altre cause estintive.

Ciò significa che l'intervento della remissione prima dell'irrevocabilità della sentenza, deve poter trovare ingresso nel processo, sulla base di un dato di rilievo sostanziale, che prevale sulla altrimenti ineluttabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.